

Edizione di martedì 1 luglio 2025

Procedimenti di cognizione e ADR

Morte dell'unico difensore: interruzione automatica del processo anche se la parte colpita dall'evento sia essa stessa un avvocato

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Diritto successorio e donazioni

L'attuazione della collazione per imputazione

di **Matteo Ramponi**, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

La curva chiusa del Correttivo Cartabia: considerazioni intertemporali in tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

di **Riccardo Rossi**, Avvocato

Esecuzione forzata

La chiusura dell'esecuzione non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi

di **Paolo Cagliari**, Avvocato

Responsabilità civile

Danno da fumo: per aversi corresponsabilità del fumatore non basta una generica conoscenza della nocività del fumo ma è necessaria la conoscenza dello specifico rischio connaturato alla pratica del fumo

di **Martina Mazzei**, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

Manutenzione dei balconi condominiali e regime imputazione spese: nullità della delibera
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto Bancario

Natura e funzione del contratto di conto corrente bancario
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Legal design e comunicazione per gli avvocati: un nuovo linguaggio per una nuova professione
di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Procedimenti di cognizione e ADR

Morte dell'unico difensore: interruzione automatica del processo anche se la parte colpita dall'evento sia essa stessa un avvocato

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Redazione dei contatti commerciali nazionali

Scopri di più

Cass., sez. II, 12 giugno 2025, n. 15666, Pres. Di Virgilio Est. Cavallino

[1] Processo di cognizione – Interruzione del processo – Morte o impedimento del procuratore

Massima: *“La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.”*

CASO

[1] Un avvocato, assistito da un difensore di fiducia, proponeva nei confronti di una società calcistica domanda di pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel corso di un processo penale relativo alla falsificazione di documenti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza italiana da parte di un calciatore.

L'adito Tribunale di Roma rigettava la domanda, con decisione che veniva però riformata, all'esito del giudizio di seconde cure, dalla Corte d'Appello romana, che conseguentemente pronunciava condanna a carico della società.

La convenuta soccombente proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto relativamente ad uno dei suoi motivi, con conseguente annullamento della decisione d'appello e rinvio della causa al giudice di secondo grado, il quale statuiva in conformità ai principi pronunciati dalla Suprema Corte. Si segnala, per quanto di interesse ai fini del presente commento, che nel corso del giudizio di rinvio era venuto a mancare l'unico difensore di parte attrice, e che successivamente a tale momento la società calcistica aveva depositato istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale veniva effettivamente anticipata nelle forme della trattazione scritta e della relativa comunicazione l'originario attore nulla aveva saputo: conseguentemente, per l'udienza di precisazione delle conclusioni

solo la società aveva depositato le note di trattazione scritta e, di seguito, la comparsa conclusionale.

La decisione emessa all'esito del giudizio di rinvio veniva allora fatta oggetto, da parte dell'avvocato, di un nuovo ricorso per cassazione mediante il quale, in particolare, denunciava, con riferimento all'art. 360, n. 4), c.p.c., violazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. Nel dettaglio, parte ricorrente (con censura cui ha aderito la società calcistica) ha richiamato il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo e la conseguente nullità della sentenza, evidenziando come anche in concreto sia stato precluso l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la sommaria motivazione della sentenza appare determinata dalla convinzione di una desistenza del professionista, che invece non vi era stata.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.

La Suprema Corte ritiene, infatti, documentalmente dimostrato il momento del decesso dell'unico difensore di parte attrice, che ciò non sia emerso in causa, che nessun nuovo difensore si sia costituito, che non siano state precisate le conclusioni per l'attore e non siano stati per lui neppure depositati comparsa conclusionale o memoria di replica. Nel dettaglio, la causa interruttiva è stata dedotta e provata dal ricorrente (parte colpita dall'evento interruttivo), in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., producendo il relativo certificato di morte; allo stesso modo, la continuazione del processo fino al deposito della sentenza senza la costituzione di altro difensore o comunque lo svolgimento di attività difensiva risulta dai verbali di causa.

Ne risulta violato il principio (che verrà meglio illustrato di seguito) secondo cui la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Neppure le peculiarità proprie del caso di specie – ossia, il fatto che il soggetto colpito dall'evento interruttivo avesse la qualità necessaria per difendersi in proprio – consentono di giungere a diversa conclusione: ciò, infatti, non incide sul fatto che egli nel processo non avesse esercitato tale facoltà di difesa personale ex art. 86 c.p.c. e sia rimasto privo dell'unico difensore a mezzo del quale si era costituito; quindi, anche in tale caso, l'effetto dell'interruzione avrebbe trovato un limite soltanto nella previsione dell'art. 299 c.p.c., relativa all'ipotesi in cui coloro ai quali spetta proseguire il processo si costituiscano volontariamente, e cioè per il caso in cui l'avvocato, a seguito della morte del suo difensore, si fosse costituito personalmente o si fosse costituito a mezzo di altro difensore.

All'accoglimento del motivo di ricorso proposto consegue la dichiarazione di nullità della

sentenza impugnata, in quanto emessa allorché il processo era interrotto, e un nuovo rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alle conseguenze prodotte, nel corso del giudizio, dalla sopravvenuta morte dell'(unico) difensore della parte.

La norma di riferimento, come noto, è rappresentata dall'art. 301 c.p.c., espressamente dedicato ai casi di «Morte o impedimento del procuratore», dove è prescritto che «Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso».

È costante, in giurisprudenza, l'affermazione del principio (già richiamato) secondo cui la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass., 4 novembre 2024, n. 28257; Cass., 26 agosto 2021, n. 23486; Cass., 24 gennaio 2020, n. 1574; Cass., 14 dicembre 2010, n. 25234).

La peculiarità caratterizzante il caso di specie si rinviene peraltro in ciò, che la parte colpita dall'evento interruttivo, essendo essa stessa un avvocato, aveva la qualità per difendersi in proprio. Appare tuttavia corretta la decisione assunta dalla Cassazione in commento, che ha negato a tale circostanza ogni possibile rilevanza: tale parte, infatti, ha mancato di esercitare la facoltà di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore accordata dall'art. 86 c.p.c., facendo venir meno qualsivoglia motivo per derogare all'applicabilità del regime, testé descritto, dettato dall'art. 301 c.p.c.

Tali regole applicative, tuttavia, non sono destinate a valere anche nell'ipotesi in cui la parte sia rappresentata in giudizio da più di un difensore, con facoltà di difesa anche disgiunta: in tal caso, l'evento che colpisca uno dei difensori resterà privo di conseguenze, essendo il diritto di difesa della parte adeguatamente garantito dalla presenza degli altri difensori (Cass., 20 febbraio 2003, n. 2577; Cass., 18 marzo 2003, n. 3982).

Per quanto riguarda le modalità per dedurre in giudizio l'evento in discorso, si segnala l'arresto di Cass., 24 gennaio 2020, n. 1574, la quale ha chiarito che ove il processo (nonostante il verificarsi della morte dell'unico difensore) sia irritualmente proseguito, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Si ricorda, ancora, che i fatti interruttivi qui considerati sono destinati a perdere di rilevanza allorché la causa sia ormai transitata in fase decisoria: per l'esattezza, laddove avveratisi dopo la chiusura della discussione (ovvero, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) sono destinati a produrre l'estinzione del processo solo nel caso di riapertura dell'istruzione.

Come precisato dal medesimo art. 301 c.p.c., inoltre, non sono cause di interruzione del processo la revoca della procura al difensore o la rinuncia alla stessa da parte di quest'ultimo, trattandosi di fatti volontari inidonei a produrre effetti processuali fino a quando la parte non nomini un nuovo difensore.

Viceversa, la cancellazione dall'albo, secondo l'orientamento che appare maggioritario, costituisce causa di interruzione del processo, sia se avvenuta in via volontaria (Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702), sia se disposta d'ufficio (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1355).

Master di specializzazione**Redazione dei contatti commerciali nazionali****Scopri di più**

Diritto successorio e donazioni

L'attuazione della collazione per imputazione

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato

Scopri di più

Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n.12258 del 09/05/2025

Divisione – Divisione Ereditaria – Operazioni Divisionali – Formazione Dello Stato Attivo Dell'eredità – Collazione Ed Imputazione – Collazione D'immobili – Imputazione – Valore venale del bene all'atto della divisione – Irrilevanza – Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione – Computo – Necessità

Massima: *La collazione per imputazione viene attuata in due fasi dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex art. 725 c.c., d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari.*

*I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione. **

* Massima redazionale

Disposizioni applicate

Articoli 725, 726, 746 e 747 cod. civ.

[1] Tizia convenne in giudizio Caio per chiedere di dichiarare aperta la successione della madre Mevia e di disporre dei beni relitti sulla base del testamento olografo del 07/07/1988, che aveva confermato il precedente testamento del 03/05/1988.

L'attrice espose che la de cuius, con un primo testamento del 03/05/1988, aveva lasciato a lei ed alla sorella Filana, premorta in data 01/11/1993, un immobile ed al figlio Caio un diverso immobile ubicato nel medesimo Comune, nulla disponendo in ordine agli altri immobili di proprietà.

Successivamente, con altro testamento olografo del 10/05/1988, aveva nominato il figlio Caio erede universale ma, con altro testamento olografo del 07/07/1988, la de cuius aveva annullato il testamento del 10/05/1988, confermando il primo testamento del 03/05/1988.

Nel giudizio di primo grado, Caio si costituì per resistere alla domanda, sostenendo di essere erede universale di Mevia sulla base di un precedente testamento del 25/12/1986, sostenendo che tale disposizione fosse stata confermata con il testamento del 10/05/1988.

Il Tribunale di primo grado dichiarò aperta la successione di Mevia sulla base dei testamenti del 07/07/1988 e del 03/05/1988 e statuí che entrambi i figli erano eredi legittimi in parti uguali, qualificando le disposizioni testamentarie del 03/05/1988 come prelegati.

Con sentenza definitiva dispose, poi, lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione dei beni agli eredi, determinando i conguagli.

Caio propose appello per chiedere di essere dichiarato erede universale e domandando, altresì, la sospensione del giudizio di divisione, in attesa della definizione della causa pendente in primo grado con la quale aveva chiesto dichiararsi l'acquisito della proprietà per usucapione di alcuni immobili oggetto della divisione.

La Corte di Appello rigettò l'istanza di sospensione del giudizio, confermò che la successione trovasse regolamentazione nei testamenti del 07/07/1988 e del 03/05/1988, e relativamente all'oggetto del presente contributo ritenne che l'appellante non avesse indicato i prelevamenti da effettuare sulla collazione per imputazione e dispose la divisione dell'asse relitto, calcolando il valore dei beni residui al momento della divisione.

[2] Avverso tale decisione gli eredi di Caio, nel frattempo venuto a mancare, hanno proposto ricorso per cassazione articolandolo su otto motivi, dei quali nella presente sede vengono in esame il terzo, quarto e quinto, tutti censuranti, sotto vari profili, la sentenza d'Appello nella parte in cui ha rigettato i motivi di impugnazione volti ad ottenere i prelevamenti dalla massa ereditaria di beni corrispondenti per natura e qualità a quelli donati dalla de cuius a Tizia ed oggetto di collazione per imputazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto tali motivi fondati e svolto alcuni ragionamenti che meritano di essere riportati.

In primis, ricordano come sia costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che *“la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario; sicché, ove il convivente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato”*.[\[1\]](#)

Precisano, poi, come la collazione per imputazione costituisca, *“di fatto, una fictio iuris, per*

effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno". [\[2\]](#)

Conseguentemente, i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione devono essere stimati in base il valore che avevano al momento di apertura della successione e *"non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari"*. [\[3\]](#)

La Corte d'appello, a giudizio della Suprema Corte, ha errato nell'applicazione di tali principi.

[3] Secondo il Giudice di legittimità, *"una volta effettuata la collazione per imputazione dei beni donati dalla de cuius alla figlia Tizia (...), avrebbero dovuto essere effettuati i prelevamenti da parte del coerede non donatario.*

La stima di detti prelevamenti andava effettuata con riferimento alla data dell'apertura della successione, mentre la Corte d'Appello è incorsa nel duplice errore di non effettuare i prelevamenti e di valutare i beni residui facenti parte della massa ereditaria con riferimento al momento della divisione.

Mentre i beni conferiti in collazione per imputazione da Tizia sono stati correttamente stimati con riferimento al valore al momento dell'apertura della successione, la Corte d'Appello ha omissso di effettuare i prelevamenti da parte del coerede non donatario con beni della stessa natura e qualità.

Detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari".

Così operando, la Corte d'Appello non ha assicurato la par condicio tra gli eredi, risultato che viene raggiunto, in caso di collazione per imputazione, solo ove i prelevamenti avvengano con beni della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

[4] La sentenza in commento offre lo spunto per una breve disamina dell'istituto della collazione per imputazione.

Deve, innanzitutto, ricordarsi come, a norma dell'art. 724 c.c., comma 1, i coeredi tenuti alla collazione devono conferire tutto ciò che è stato loro donato, salvo che ne siano stati espressamente dispensati dal donante. Si tratta, in particolare, di un'obbligazione che sorge in

seguito all'accettazione dell'eredità ed al sorgere di uno stato di comunione tra i soggetti individuati dal nostro legislatore, all'articolo 737 c.c., come tenuti alla collazione.

La collazione può avvenire in natura o per imputazione.

Quella in natura riveste carattere di eccezionalità, essendo ammissibile solo qualora la donazione abbia avuto ad oggetto beni immobili che siano ancora di titolarità del donatario. In tal caso egli può scegliere se conferire (in natura, appunto) alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione, ovvero imputarne il valore.

La collazione per imputazione, dunque, rappresenta l'ipotesi più frequente, trovando applicazione indipendentemente dalla natura del bene donato. Al riguardo, gli articoli 725 e 726 c.c. dispongono, nel disciplinare i c.d. prelevamenti, che se i beni donati non sono conferiti in natura, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote e, appunto, che la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Mentre, dunque, la collazione in natura si realizza in un'unica operazione (la restituzione del bene alla massa ereditaria) per effetto della quale si determina un effettivo incremento dei beni in comunione e da dividere, *“quella per imputazione viene attuata in due fasi, id est dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex art. 725 c.c., d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, in guisa che soltanto nella collazione per imputazione e non anche in quella in natura i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del coerede donatario, il quale li può trattenere in forza della pregressa donazione, versando alla massa solo l'equivalente pecuniario”*.[\[4\]](#)

Di fondamentale importanza è la determinazione del riferimento temporale al quale ancorare la valutazione del bene. Al riguardo, l'art. 747 c.c. dispone che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione, avuto riguardo della disciplina relativa a miglioramenti di cui all'articolo 748 cod. civ.: *“in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione*.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile”.

[\[1\]](#) In tal senso si vedano, altresì: Cass. civ., sez. 2, n. 4671 del 14/02/2022; Cass. Civ., Sez. 6, n. 9177 del 12/04/2018; Cass. Civ., Sez. 2, n. 5659 del 20/03/2015; Cass. Civ., Sez. 2, n. 25646 del 23/10/2008

[\[2\]](#) Si veda Cass. Civ. n. 14553 del 30/07/2004

[\[3\]](#) In tal senso anche Cass. Civ., Sez. 2, n.12068 del 03/05/2024

[\[4\]](#) Così, testualmente, la sentenza in commento.

Seminario di specializzazione

**Eredità digitale: aspetti giuridici
e strumenti operativi per l'avvocato**

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

La curva chiusa del Correttivo Cartabia: considerazioni intertemporali in tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

di **Riccardo Rossi, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Responsabilità dei sindaci di società dopo la legge n. 35/2025

Scopri di più

Cass., Sez. Un., sent., 4 giugno 2025, n. 14986 Pres. D'Ascola – Rel. Fortunato

Cassazione – Procedimento per la decisione accelerata – Procura speciale alle liti – Riforma Cartabia – Correttivo Cartabia – Divieto di retroattività – Tempus regit actum (c.p.c. 83, 380-bis; prel., 11; D.lgs. 149/2022, 3, 35; D.lgs. 164/2024, 7)

[1] *L'art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione ivi disposta del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell'1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, completando l'intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni e dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia.*

In forza del principio tempus regit actum l'applicabilità della modifica, nell'ambito dei giudizi in corso, va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per "actus", con riferimento all'art. 380 bis c.p.c., l'istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 – data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 – era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell'art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l'esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura.

Nei processi cui si applica la precedente formulazione dell'art. 380 bis c.p.c., la mancanza della

nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. – con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata – per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell'art. 380 bis c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l'esito del giudizio determinato dall'assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.

CASO

[1] I fatti di causa possono essere brevemente riassunti come segue.

R.I. impugnava avanti al TAR Catania un'ordinanza del Comune con cui era stata disposta la demolizione di alcuni manufatti.

Il ricorso veniva respinto e, in secondo grado, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana confermava integralmente quanto statuito dal TAR.

R.I. ricorreva dunque per la cassazione della pronuncia (impugnazione notificata in data 28.3.2024), motivandone l'eccesso di potere giurisdizionale per avere, il Consiglio di giustizia amministrativa, invaso la sfera delle competenze della PA.

Costituitosi il Comune, resistente, la Prima Presidente proponeva la definizione anticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorrente, ex art. 380-bis, Il co., c.p.c., chiedeva la decisione con istanza dell'11.7.2024 e, successivamente, veniva fissata adunanza camerale.

SOLUZIONE

[1] All'esito della pubblica udienza cui la causa è stata rimessa in forza dell'ordinanza interlocutoria n. 284/2025, che aveva evidenziato la necessità di individuare i procedimenti soggetti all'applicazione della disciplina ex art. 380-bis c.p.c. come riformata dal D.Lgs. 164/2024 (c.d. "Correttivo Cartabia"), veniva dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le Sezioni Unite rilevavano che il ricorrente, a seguito della proposta di definizione anticipata del giudizio, aveva chiesto la decisione senza, epperò, produrre nei rituali termini una nuova procura speciale, come richiesto dalla previsione dell'art. 380-bis, Il co., c.p.c., nel testo risultante dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

È vero, precisa la Suprema Corte nella sua massima composizione, che l'art. 380-bis, c.p.c. è

stato emendato dal Correttivo Cartabia, il quale ha eliminato il riferimento alla “*nuova procura speciale*” che figurava, invece, nel testo della norma quale scaturito dall'intervento effettuato al riguardo dal D.Lgs. n. 149/2022. Ma giusta il principio *tempus regit actum*, l'applicabilità della modifica, nell'ambito dei giudizi in corso, anch'essi incisi dalle norme come “corrette” giusta la funzione delle stesse (*i.e.* la “saldatura” con quelle della Riforma del 2022), va circoscritta ai soli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “*actus*”, con riferimento all'art. 380-*bis* c.p.c., l'istanza di decisione.

QUESTIONI

[1] Come noto, la Riforma Cartabia ha ripensato il c.d. “rito di sesta”, preferendo una diversa struttura rispetto a quella delineata dal vecchio art. 376 c.p.c., che vedeva il ricorso soggetto al vaglio di ammissibilità della c.d. “sezione-filtro” -Sez. VI- (per una disamina, v. Damiani, *Sui (super)poteri della “apposita sezione” della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2013).

Infatti, la legge di riforma ha modificato l'art. 380-*bis* c.p.c. (per una prima impressione sulla novità legislativa, v. Luiso, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 218-220), a mente del quale, oggi, è la stessa sezione (Presidente di questa o Consigliere delegato) a cui viene assegnato il ricorso a scrutinare le eventuali ragioni di inammissibilità, di manifesta infondatezza o improcedibilità del ricorso, proponendo alla parte, ove ravvisi la sussistenza di una di tali patologie, una “*sintetica proposta di definizione del giudizio*”, illustrandone le ragioni, anche attraverso il richiamo ai precedenti.

Al ricorrente, oltre all'inerzia, da intendersi come rinuncia al ricorso (art. 380-*bis*, II c., c.p.c.) viene concessa, in ogni caso, la facoltà di reagire alla suddetta proposta, potendo chiedere, entro quaranta giorni, la decisione, con l'avvertimento, tuttavia, che allorché la Corte definisca il giudizio in conformità della proposta stessa, essa applicherà l'art. 96, III e IV co., c.p.c.

In ragione della serietà delle conseguenze appena citate, il legislatore della Riforma Cartabia aveva previsto che, per proporre l'istanza di decisione, il difensore avrebbe dovuto munirsi di speciale procura alle liti, anche in adempimento dei propri doveri deontologici, che impongono di illustrare la situazione alla parte difesa (così, Luiso, *cit.*, p. 219).

Tale onere è stato invero eliminato dal Correttivo Cartabia, che ora prevede unicamente che, a seguito della proposta della Corte ex art. 380-*bis*, I co., c.p.c., la richiesta di decisione viene presentata con “*istanza sottoscritta dal [n.d.r., solo] difensore*”.

Per tale ragione, dunque, si è posto il tema, affrontato dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, di quali procedimenti siano soggetti alla disciplina come riformata, nonché, in ogni caso, quali istanze di decisione ai sensi dell'art. 380-*bis*, II co., c.p.c. debbano essere accompagnate da procura speciale.

Dopo aver rilevato che, nel testo del Correttivo, non si rinvenivano disposizioni intertemporali

che interessino direttamente i giudizi di appello e quelli di legittimità, la Corte, muovendo dalla relativa Relazione illustrativa, giunge alla conclusione che le disposizioni processuali del D.lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle del D.lgs. 149/2022, completando l'intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni; il che porta a preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal Correttivo Cartabia rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dalla Riforma Cartabia.

In altri termini, deve ritenersi che le previsioni oggetto di "correzione" siano applicabili ai medesimi procedimenti su cui era intervenuto il D.lgs. 149/2022. Di conseguenza il nuovo testo dell'art. 380-*bis* c.p.c. (e la soppressione del requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell'1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica.

Le Sezioni Unite si interrogano, poi, sul momento a partire dal quale opera la soppressione del requisito della nuova procura speciale.

Premesso che il Correttivo Cartabia non contiene alcuna indicazione utile a tali fini, la Corte esclude una interpretazione retroattiva a tutti gli atti compiuti nell'ambito dei procedimenti ricadenti nella previsione dell'art. 380-*bis* c.p.c., che pure risulterebbe coerente con lo scopo di eliminare ostacoli di carattere formale alla decisione: e questo perché tale ermeneutica si scontrerebbe frontalmente con l'art. 11 Prel., passibile di deroga solo allorquando vi sia l'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (v., da ultimo, C. Cost. 108/2019).

La forza dell'art. 11 Prel., che la Corte definisce "*principio di civiltà giuridica*", rende inattuabile l'estensione degli effetti introdotti dalla norma sopravvenuta (*i.e.*, la soppressione dell'onere del difensore di munirsi di procura speciale per proporre l'istanza di decisione) solo perché più favorevoli, poiché, in tal guisa, si darebbe vita, surrettiziamente, a una sua applicazione retroattiva, generalmente preclusa.

Muovendo lungo queste coordinate, la Corte, in applicazione del principio *tempus regit actum*, ritiene che per "*actus*" debba intendersi, con riferimento all'art. 380-*bis* c.p.c., l'istanza di decisione, la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali, al 26.11.2024 – data di entrata in vigore del D.lgs. 164/2024 –, era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, dovrebbe essere corredata da una nuova procura speciale. Al contrario, nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell'art. 380-*bis* c.p.c., ormai in vigore, non occorrendo, pertanto, che al difensore sia stata conferita apposita procura speciale per proporre l'istanza di decisione.

Seminario di specializzazione

Responsabilità dei sindaci di società dopo la legge n. 35/2025

[Scopri di più](#)

Esecuzione forzata

La chiusura dell'esecuzione non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2025, n. 1042 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi](#)

Esecuzione forzata – Distribuzione del ricavato dalla vendita – Conclusione dell'espropriazione forzata – Opposizione agli atti esecutivi pendente – Cessazione della materia del contendere – Esclusione

Massima: *“La circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.”*

CASO

Nell'ambito di due procedure esecutive immobiliari riunite, uno degli esecutati, dopo essersi costituito per opporsi alla vendita dei beni staggiti (che, tuttavia, veniva nondimeno disposta dal giudice dell'esecuzione), proponeva sia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e instaurata la fase di merito del giudizio di opposizione, questo si concludeva con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e di cessazione della materia del contendere quanto a quella ex art. 617 c.p.c., stante l'intervenuta definizione delle procedure esecutive a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione del ricavato dalla vendita.

Avverso tale seconda statuizione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'intervenuta definizione della procedura esecutiva in pendenza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non essendo stata disposta alcuna sospensione ai sensi dell'art. 618 c.p.c., non determina il venire meno dell'interesse dell'opponente alla decisione sull'opposizione proposta, sicché non è predicabile la cessazione della materia del contendere.

QUESTIONI

[1] Il processo esecutivo si caratterizza per la tipicità e la tassatività dei rimedi impugnatori dei quali possono avvalersi le parti, che sono rappresentati:

- dall'opposizione all'esecuzione, diretta a contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata;
- dall'opposizione agli atti esecutivi, attraverso cui vanno proposte le contestazioni inerenti alla regolarità formale (ovvero alla legittimità) degli atti nei quali si articola il processo esecutivo o che ne precedono l'avvio;
- dall'opposizione di terzo, volta a fare rilevare l'illegittimità dell'esecuzione che si svolga in danno di un soggetto – diverso dal debitore – che vanti sul bene pignorato un diritto prevalente sui creditori.

La disciplina del processo esecutivo non consente di proporre opposizioni diverse da quelle tipicamente disciplinate, né di avvalersi di altri strumenti pure previsti dall'ordinamento processuale per mettere in discussione il processo esecutivo medesimo o gli esiti dello stesso, a salvaguardia dell'affidamento qualificato che i soggetti che vi prendono parte legittimamente nutrono.

È per questo motivo che, con l'ordinanza che si annota, è stato affermato che chi abbia ritualmente impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. un atto del processo di esecuzione forzata, che sia nondimeno proseguita e si sia conclusa nelle more della fase di merito dell'opposizione, mantiene intatto il proprio interesse alla decisione, alla quale il giudice non può dunque sottrarsi, dichiarando cessata la materia del contendere.

È pur vero, infatti, che, con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati che non sia stata vittoriosamente opposta, il processo esecutivo si chiude e i pagamenti eseguiti ai creditori restano intangibili; tuttavia, la parte che, nel corso dell'esecuzione, abbia spiegato un'opposizione tendente a determinare la rinnovazione di uno o più atti del processo o l'arresto definitivo dello stesso, conserva il proprio interesse a ottenere una decisione, trattandosi dell'unico strumento a sua disposizione per reagire alle eventuali illegittimità commesse e fare valere, così, i suoi diritti.

La giurisprudenza, infatti, è granitica nell'affermare due principi, che, ricavati dalla stessa morfologia del processo di esecuzione forzata, costituiscono diritto vivente:

- da un lato, non è ammessa l'attivazione di strumenti processuali da azionare al di fuori

del processo esecutivo per dolersi di un pregiudizio subito nell'ambito dello stesso, dovendo la parte avvalersi dei rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento (vale a dire, delle opposizioni esecutive), salvo che ricorrano specifiche circostanze che lo abbiano reso concretamente impossibile;

- dall'altro lato, il diritto – tutelato dall'art. 24 Cost. – alla tutela giurisdizionale esclude che dalla conclusione della procedura esecutiva possa farsi discendere la superfluità della decisione sull'opposizione ritualmente proposta, giacché ciò significherebbe fare dipendere la sorte e l'esito del giudizio di merito dalla decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria dell'opposizione deputata a svolgersi innanzi a lui, in merito alla sospensione o meno della procedura, accordandogli un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione.

Dal combinato disposto di questi principi emerge che, quand'anche l'esecuzione, nelle more del giudizio di merito dell'opposizione, sia stata definita, l'opponente ha interesse alla decisione, dal momento che, se a lui favorevole, gli consentirà di neutralizzare gli effetti che da tale definizione sono derivati, attraverso l'esercizio delle opportune azioni, a questo punto necessariamente svolte al di fuori del processo esecutivo, essendosi questo già concluso; salvo che, come recentemente affermato (si veda, in particolare, Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2023, n. 32146), l'accoglimento dell'opposizione formale possa addirittura comportare la riapertura della procedura proseguita fino alla sua definizione, in quanto sia stato riconosciuto non solo che l'atto attinto dall'opposizione era viziato, ma pure che la nullità che lo colpiva ha determinato uno sviluppo anomalo e illegittimo del processo e una altrettanto anomala e illegittima conclusione di esso.

Solo proponendo ritualmente l'opposizione e coltivandola con successo, l'opponente può legittimamente aspirare a vedere tutelati i propri diritti, vuoi all'interno del processo esecutivo (qualora questo sia stato nel frattempo sospeso, in attesa dell'esito del giudizio di opposizione, oppure quando si sia riaperto con efficacia *ex tunc*, quando ciò sia possibile), vuoi all'esterno di esso: sotto questo secondo profilo, sulla scorta dei principi innanzi riportati, ben si comprende come solo in quanto abbia tempestivamente opposto l'atto illegittimo, azionando il rimedio all'uopo previsto, l'interessato che abbia infine visto accolta la propria domanda potrà promuovere le ordinarie azioni recuperatorie o ripristinatorie, altrimenti preclusegli, dal momento che determinerebbero in modo surrettizio lo stravolgimento degli esiti del processo esecutivo, minandone la stabilità.

D'altra parte, l'estensione del campo di applicazione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* a ogni atto che implichi lo sviluppo del processo esecutivo fino alla sua definizione impone di ammetterne l'utile esperimento soprattutto quando sia rivolto a incidere proprio su tali aspetti, per consentire la neutralizzazione degli effetti dell'atto di cui sia stata tempestivamente censurata e giudizialmente accertata l'illegittimità, onde garantire l'effettività della tutela dei soggetti coinvolti nel processo di esecuzione forzata.

In definitiva, il giudice della fase di merito dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* non può dichiarare cessata la materia del contendere per il semplice fatto che, nonostante la

tempestiva impugnazione dell'atto viziato e mercè la mancata sospensione vuoi della sua esecuzione, vuoi del processo esecutivo, si siano prodotti gli effetti allo stesso ricollegati, nemmeno nel caso in cui l'esecuzione si sia nel frattempo definita, perché la pronuncia in rito precluderebbe all'opponente di conseguire una qualsivoglia tutela, proprio per il fatto di non disporre di una pronuncia che attesti la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione e la conseguente illegittimità dell'atto impugnato.

Non si tratta, dunque, di effettuare una delibazione finalizzata unicamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, sulla scorta del criterio di soccombenza virtuale, ma di un vero e proprio dovere del giudice di pronunciarsi sul merito, onde munire l'opponente di una sentenza che gli consenta di coltivare – all'interno del processo esecutivo ancora pendente o eventualmente riaperto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, all'esterno di esso – le proprie ragioni e ricevere, così, concreta ed effettiva tutela dei diritti a salvaguardia dei quali era stata promossa l'opposizione.

Del resto, se si pensa che, anche nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso il precetto e sebbene la decorrenza del termine di efficacia dello stesso resti sospesa ai sensi dell'art. 481, comma 2, c.p.c., il creditore può nondimeno avviare e coltivare l'azione esecutiva, ma a suo rischio e pericolo, dal momento che, in caso di accoglimento dell'opposizione, resterà esposto alla responsabilità per i danni provocati dall'ingiustizia dell'esecuzione nel frattempo accertata, è evidente che il principio affermato con l'ordinanza annotata si iscrive coerentemente all'interno di una disciplina che, nel tutelare precipuamente il ceto creditorio, che ha tutto l'interesse alla speditezza del processo esecutivo affinché le proprie ragioni possano trovare concreta soddisfazione, non può certo frustrare le legittime aspettative dell'esecutato a non vedere indebitamente e ingiustamente sacrificati i propri diritti.

Restano ferme, nel contempo, le tutele apprestate in favore di chi (come l'aggiudicatario) del processo esecutivo non è parte e che, per tale motivo, beneficia della neutralità, nei suoi confronti, sia delle nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2929 c.c. (salvo che sia riscontrata la sua collusione con il creditore procedente), sia delle cause di estinzione o di chiusura anticipata dell'esecuzione avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.

Master di specializzazione**Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi**

Scopri di più

Responsabilità civile

Danno da fumo: per aversi corresponsabilità del fumatore non basta una generica conoscenza della nocività del fumo ma è necessaria la conoscenza dello specifico rischio connaturato alla pratica del fumo

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Master di specializzazione

Difesa nel processo penale

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, ord. 23 maggio 2025, n. 13844 – Pres. Scarano – Rel. Gorgoni

[1] Responsabilità civile – Attività pericolose – Condotta colposa del danneggiato – Nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – Danno da fumo – Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica di fumo

(Cod. civ. art. 2050)

Massima: [1] *“Solamente a fronte della conoscenza o della effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, può configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore. L'esercente l'attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là di quelle strettamente imposte dalla legge, anche e soprattutto sul piano dell'informazione, al fine di evitare il rischio d'impresa derivante dall'immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti, come nella specie, addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore. Consumo inconsapevole dei rischi specifici cui rimane esposto in ragione dell'immissione in commercio delle sigarette, invero deponente per l'esclusione che la condotta del consumatore possa considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione al riguardo e come tale possa pertanto assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell'evento dannoso.”*

CASO

[1] Gli eredi di una donna morta per carcinoma polmonare – sviluppatosi per l'uso protratto, dal 1965 al 1995, di circa venti sigarette al giorno – convenivano in giudizio l'Azienda produttrice di tabacco per ottenerne l'accertamento della responsabilità sul presupposto che non aveva mai informato i consumatori dell'alta nocività delle sigarette, nonostante sin dal

1950 la letteratura scientifica avesse messo in relazione il carcinoma polmonare con il fumo attivo.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria riconoscendo il nesso causale tra la produzione di sigarette senza adeguate avvertenze sanitarie e il danno subito dalla fumatrice deceduta ma al contempo affermando la sussistenza di un concorso di colpa, nella misura del 50%, stante l'utilizzazione protratta nel tempo delle sigarette da parte della medesima, non essendo i danni da fumo del tutto ignoti ed essendovi una diffusa consapevolezza anche se "solo generica" degli effetti nocivi del fumo.

La Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'originaria domanda di risarcimento sul presupposto che la causa prossima di rilievo, costituita, nella specie, dalla libera scelta della vittima di fumare nonostante la consapevolezza dei danni che avrebbero potuto derivargliene, escludeva la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta e il danno derivato dalla pratica di fumo.

SOLUZIONE

[1] Con unico motivo i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2043 cod. civ., in riferimento all'art. 360,1 co. n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'appello erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'Azienda produttrice e quella mantenuta dalla vittima per ben trent'anni, considerando quest'ultima quale unica responsabile in ragione della ravvisata sua libertà di autodeterminarsi ed esporsi a pratica pericolosa, quando, invece, la defunta aveva una consapevolezza solo generica e non specifica degli effetti nocivi del fumo, in difetto di idonea informazione specifica al riguardo che l'avrebbe certamente dissuasa. Il produttore, infatti, aveva immesso sul mercato un prodotto "fisiologicamente" dannoso per la salute, senza preoccuparsi dei rischi per la salute dei fumatori.

La III Sezione, sull'assunto che la vendita di prodotti del tabacco costituisce un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., ha affermato che per potersi configurare una corresponsabilità del fumatore non basta una generica conoscenza della nocività del fumo ma è necessaria la conoscenza dello specifico rischio. Applicando tale principio al caso di specie la Corte ha accolto il ricorso atteso che nel 1965, quando la vittima aveva iniziato a fumare, non era socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro e, pertanto, la fumatrice non poteva considerarsi informata e conscia del rischio specifico di contrarre il cancro.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento è di grande interesse in quanto la Corte di Cassazione ha chiarito quando, nel risarcimento del danno da fumo, può dirsi sussistente il concorso di colpa del fumatore.

In via preliminare, **l'attività della produzione finalizzata al commercio del tabacco** e, quindi,

all'uso da parte del consumatore, **diffondendo nel pubblico un rilevante pericolo deve definirsi, per sua natura, pericolosa**, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo (così Cass. 17/12/2009 n. 26516).

Ove un'attività abbia ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la **caratteristica di pericolosità può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal fatto che esso sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo**.

Che la qualificazione di pericolosità possa trasferirsi dall'attività al prodotto – si parla di **reificazione della pericolosità** – è stato peraltro già affermato con riferimento ad altre attività (ad esempio, ma non solo, quella di distribuzione di bombole di gas) dalla sentenza della Corte di Cassazione 30/8/2004, n. 17369 (ed è stato, indirettamente, ribadito più di recente da Cass. 7/11/2019, n. 28626) che ha riconosciuto che l'art. 2050 cod. civ. *“ben può prescindere dall'attività in sé e per sé, il che si verifica quando **il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima** [...]. Se è vero che di norma il danno è contestuale all'attività, il danno medesimo, peraltro, può prodursi in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato [...] una volta accertato che il bene costituisce strumento pericoloso, anche se l'oggetto è uscito dalla sfera di controllo del produttore e sia passato nella sfera di disponibilità del danneggiato, in virtù dell'assunto secondo il quale, terminata la fase dinamica, il pericolo viene trasfuso dall'attività agli oggetti che ne sono il prodotto”*.

Né può costituire ostacolo a tale conclusione la tesi secondo cui la disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ. va riservata alle attività di prevenzione esclusivamente unilaterale (cioè quelle in cui è solo l'agente ad essere in grado di influire sulla probabilità e sulla gravità degli eventi dannosi), atteso che *“la norma di cui all'art. 1227, comma 1, cod. civ., opera per ogni figura di responsabilità, quindi anche per le ipotesi di responsabilità di indiscussa natura obiettiva, come quelle previste dagli artt. 2051 e 2052 cod. civ.”* (così Cass. 17/12/2009 n. 26516).

Nell'attività di produzione e commercializzazione di derivati del tabacco la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale (meramente concorrente o esclusivo). Infatti, sebbene tale attività sia certamente, dal punto di vista naturalistico, la causa del danno, può non esserlo laddove la condotta oggettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenuta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziologico dell'attività dell'esercente, che, pertanto, degrada al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso.

Il concorso di colpa del consumatore fumatore, secondo la Corte di Cassazione, **può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo**.

Infatti, ricorda la Suprema Corte, costituisce *ius receptum* che *“l'esercente l'attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge* (Cass. 21/05/2019, n. 13579), *anche e soprattutto sul piano*

dell'informazione, al fine di evitare il rischio d'impresa derivante dall'immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti come nella specie addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore. Consumo inconsapevole dei rischi specifici cui rimane esposto in ragione dell'immissione in commercio delle sigarette invero deponente per l'esclusione che la condotta del consumatore possa considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione al riguardo e come tale possa pertanto assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell'evento dannoso nei termini dalla corte di merito erroneamente ravvisati nell'impugnata sentenza".

La questione controversa, infatti, non è se vi fosse o meno una generica consapevolezza sociale e personale dell'odierna vittima in ordine alla nocività del fumo bensì se quest'ultima fosse specificamente stata informata e consapevole che il fumo è cancerogeno.

Anche senza considerare che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; e che il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva – anche indiretta – delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991; **la prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n. 428/1990**, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n. 184/2003, cui hanno fatto seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo.

Pertanto, se la nocività del fumo è fatto socialmente noto a partire dagli anni '70, tutt'altro che socialmente nota era, all'epoca cui risalgono i fatti di causa, la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie).

L'asimmetria informativa in Italia è stata colmata normativamente solo con l'emanazione della L. n. 428 del 1990, persistendo peraltro in capo all'esercente un'attività come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabilità, l'obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l'adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione; la produzione di sigarette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene; l'informazione sui rischi del fumo).

Alla luce di quanto affermato la III Sezione ha rilevato che, nel caso di specie, la Corte d'appello non ha correttamente applicato tali principi di diritto. In particolare, tenuto conto che all'Azienda produttrice è stata imputata di non avere informato adeguatamente la danneggiata della nocività del fumo, al fine di verificare la colpa della vittima nella causazione del danno e accertarne l'efficienza causale esclusiva ovvero concorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto dapprima valutare se l'evento dannoso si sarebbe verosimilmente verificato

ove uno dei due soggetti coinvolti avesse mantenuto la condotta alternativa corretta, per poi ripetere l'operazione a parti invertite (v. Cass. 4/9/2024, n. 23804; Cass. 9/5/2024, n. 12676), avendo l'obbligo di apprezzare ogni fattore causale rilevante al fine di stabilire la relativa incidenza (con)causale nella determinazione dell'evento lesivo (Cass. 29/9/2017, n. 22801). Infatti, attesa la considerazione come pericolosa dell'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco, per recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28299) e deve essere apprezzata in chiave necessariamente relazionale.

Master di specializzazione**Difesa nel processo penale**

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Manutenzione dei balconi condominiali e regime imputazione spese: nullità della delibera

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

[Tribunale di Salerno, sez. I civile, Sentenza del 31.05.2022 n. 1907, Giudice Avv. O. Mannino](#)

Massima: *“I balconi aggettanti di un edificio in condominio costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condomini, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”.*

CASO

Con atto di citazione la Società Alfa e Tizio, proprietari di due unità immobiliari facenti parte del Condominio Beta, insistenti al piano terra ed adibite ad esercizi commerciali, convenivano in giudizio, dinanzi l’allora Sezione Distaccata di Eboli, il Condominio impugnando la delibera adottata dall’assemblea condominiale del 29 maggio 2013, tanto per vizi di forma (omesso ricevimento dell’avviso di convocazione nel termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, mancata allegazione del piano di riparto) che di merito (approvazione dell’addebito delle spese di rifacimento dei balconi dell’edificio anche a carico di due condomini sprovvisti di balconi, **non trattandosi di opere condominiali ma di beni privati**).

Gli attori, pertanto, chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, della delibera impugnata.

Il Condominio Beta, costituitosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori per omessa allegazione del titolo di proprietà, nonché l’inammissibilità della domanda per violazione dei termini di cui all’art. 1137 c.c..

In via preliminare, il Condominio sollevava parimenti l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l’intervenuta ratifica della delibera impugnata del 29 maggio 2013 con successiva decisione assembleare del 22 novembre 2013.

Nel merito parte convenuta contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettava l'istanza cautelare attorea nonché la richiesta di rimessione delle parti in mediazione, risultando il giudizio proposto anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di mediazione.

Successivamente, in data 19 maggio 2015 il giudizio era riunito a quello iscritto innanzi al Tribunale di Salerno avente ad oggetto l'impugnazione, da parte degli attori, della delibera condominiale del 22 novembre 2013 con la quale il Condominio Beta ratificava la precedente delibera del 29 maggio 2013 affidando i lavori di manutenzione straordinaria alla Ditta Gamma, in virtù della delibera del 20 febbraio 2013, approvando il piano di riparto ed imputando **le opere di rifacimento dei balconi anche agli attori**, nonostante proprietari dei piani terra sprovvisti di balconi.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Salerno in persona del Got in funzione di Giudice unico, Avv. O. Mannino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, dichiarava **la nullità del punto 2)** della delibera condominiale del 22 novembre 2013 e condannava parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese processuali.

QUESTIONI

Il Tribunale, anzitutto, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli attori sollevata dal Condominio, poiché, a prescindere dal rilievo dell'avvenuta allegazione del titolo di proprietà della società attrice, il Condominio (rectius: l'amministratore), quale titolare/responsabile dell'anagrafe condominiale, riconosceva implicitamente la legittimazione degli attori, avendo l'amministratore provveduto alla notifica ad entrambi sia delle comunicazioni concernenti le convocazioni condominiali che dei verbali di assemblea.

In merito alla delibera assembleare, come noto, ai sensi dell'art. 1137 c.c. le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini; contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'invalidità nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Secondo i giudici di legittimità debbono ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate

maggioranze in relazione all'oggetto. Pertanto, la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio[1].

Corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i condomini è l'ulteriore principio – espressamente previsto, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea delle società, dall'art. 2377 c.c. comma 7 – per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro[2].

Ebbene, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, la norma dell'art. 2377 c.c., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee condominiali, cosicché va dichiarata **cessata la materia del contendere**, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata.

Difatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di **soccombenza virtuale**. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione[3].

Pertanto, qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la cessazione della materia del contendere, cosicché il giudice non è più sottoposto al dovere di sindacare la legittimità della delibera, essendo la stessa sostituita con una nuova pronuncia.

E' bene precisare in ogni caso che, se il condomino che ha impugnato la prima delibera non si preoccupa di impugnare anche la delibera successiva, una volta decorso il termine di decadenza per l'impugnazione prescritto dall'art. 1137 c.c., di fatto la seconda delibera non può più essere annullata mediante il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, tuttavia, la cessazione della materia del contendere non poteva avere luogo stante l'impugnazione anche della successiva deliberazione del 22 novembre 2013 con la quale l'assemblea ratificava la precedente decisione condominiale del 29 maggio 2013.

Difatti, le parti attrici rilevavano l'illegittimità in capo ad entrambe le delibere relativamente all'addebito a carico di tutti i condomini delle spese di rifacimento dei balconi, quali invece di proprietà esclusiva dei titolari degli altri condomini delle singole unità immobiliari.

Su questo punto gli Ermellini precisano che i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare **beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore**, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole[4].

Difatti, all'interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un **ornamento della facciata**, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell'art. 1117 c.c., alle parti comuni dell'edificio, dovendosi però reputare che l'individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente regime di appartenenza condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere **esteticamente gradevole l'edificio**, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una **verifica in concreto**, in base al criterio della loro funzione precipua e prevalente[5].

Conseguentemente, occorre verificare se il balcone abbia elementi **decorativi** ed in tal caso, la spesa per la relativa riparazione di questi ricade su **tutti i condomini**, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, facendo parte, come si è scritto della facciata del fabbricato[6].

Oltretutto, perché la spesa di rifacimento debba imputarsi al condominio non occorre che l'edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto[7].

Ciò posto, nella pronuncia in analisi il Tribunale campano riteneva che le spese relative agli interventi sui balconi dovessero essere a carico dei proprietari degli stessi e non essere attribuite ai condomini secondo le tabelle millesimali di proprietà, posto .

In tal senso, l'assemblea, avendo deliberato al contrario per la ripartizione a tutti i condomini delle spese, aveva dato luogo ad una deliberazione invalida in quanto tale decisione, di fatto, determinava secondo il giudice **un'attrazione alla proprietà comune di beni, quali i balconi, che, invece, sono di pertinenza individuale**, in tal modo esorbitando dai suoi poteri e obbligando anche la restante parte dei condomini al pagamento pro quota delle relative spese di rifacimento.

Atteso che i lavori approvati all'esito dell'assemblea del 22 novembre 2013 e posti a carico anche degli attori riguardavano anche interventi sui balconi di proprietà esclusiva di altri condomini, detto vizio determina **la nullità della predetta delibera** di ratifica della precedente decisione assembleare adottata in data 29 maggio 2013 nella parte in cui addebita agli attori,

proprietari di immobili sprovvisti di balconi, le spese di rifacimento di questi ultimi, ivi compresa la quota di oneri, relativi alle spese tecniche e di amministrazione, connessi.

Il Tribunale, pertanto, dichiarava la nullità del punto 2) della delibera condominiale del 22 novembre 2013.

In ordine a tale pronuncia di merito, per il vero, giova rilevare come il Tribunale abbia fatto una valutazione in punto di fatto, ossia sull'assenza di incidenza dei balconi sulla gradevolezza estetica generale del fabbricato, senza istruttoria e quindi facendo applicazione dei criteri di massima offerti dall'ordinamento.

Di certo, la ridetta valutazione di merito, importa comunque un vulnus sulla carente istruttoria, quantomeno in punto di un più specifico e qualificato giudizio sul decoro del fabbricato e l'incidenza dei balconi, attraverso idonea consulenza tecnica d'ufficio, in luogo di un'apodittica e rigida applicazione dei principi di diritto.

[\[1\]](#) Cass. SS.UU., Sent. n. 4806/2005.

[\[2\]](#) Cass. SS. UU., Sent. n. 9839/2021.

[\[3\]](#) *ex multis* Cass. civ., n. 10847/2020.

[\[4\]](#) Cass. civ., Sent. n. 6624/2012.

[\[5\]](#) Cass. civ., Sent. n. 5014/2018.

[\[6\]](#) Cass. civ., Ord. n. 27413/2018.

[\[7\]](#) Cass. civ., Ord. n. 27083/2018.

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

Diritto Bancario

Natura e funzione del contratto di conto corrente bancario

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Scopri di più

Il contratto di conto corrente bancario è il negozio giuridico mediante il quale un istituto di credito si obbliga a eseguire i pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per conto di quest'ultimo, le somme a lui destinate. La banca, in tale ambito, presta un vero e proprio servizio di cassa in favore del correntista, che costituisce l'aspetto caratterizzante del rapporto contrattuale in esame.

Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza) riveste un ruolo centrale nei rapporti tra banca e cliente, costituendo il punto di confluenza di tutte le principali attività negoziali dell'ente creditizio: dalla raccolta del risparmio all'erogazione del credito, fino alla prestazione dei servizi bancari. Malgrado questa rilevanza funzionale, il legislatore non ha previsto una disciplina specifica per tale contratto, limitandosi a menzionarlo agli artt. 1852 ss. c.c. quale modalità di regolamentazione delle operazioni bancarie.

Dal tenore letterale delle norme codicistiche non emerge un'autonoma figura contrattuale, bensì un'operazione complessa risultante dal collegamento di differenti modelli contrattuali: principalmente un contratto di deposito o un'apertura di credito in conto corrente, uniti a un contratto di mandato. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il conto corrente bancario si sostanzia in un contratto in forza del quale la banca presta un servizio di cassa per conto del cliente, con disciplina di matrice mandataria. È ammessa, tuttavia, la possibilità che la banca esegua ordini di pagamento attingendo a fondi propri, assumendo così un rischio deliberato e un'ulteriore connotazione funzionale (Cass., 10 febbraio 1982, n. 815).

Una parte della dottrina nega l'autonomia del contratto di conto corrente bancario rispetto alle singole operazioni che in esso si riflettono. In questa prospettiva, il regolamento in conto corrente si ridurrebbe a una sintesi degli effetti delle operazioni bancarie accessorie, costituendo una forma negoziale funzionalmente qualificata ma non indipendente.

Il contratto di conto corrente bancario viene generalmente qualificato come contratto atipico misto, risultante dalla combinazione coordinata di schemi tipici quali il mandato, il deposito bancario e l'apertura di credito, al fine di disciplinare una fattispecie contrattuale non tipizzata. Si tratta, pertanto, di un contratto socialmente tipico, la cui effettiva qualificazione

giuridica non può prescindere dall'analisi del ruolo concretamente svolto nella prassi bancaria.

Il contratto di conto corrente bancario è mutevole e si adatta all'evoluzione dei servizi bancari. Esso non presenta una struttura fissa e invariabile, ma assume configurazioni variabili in relazione al contesto giuridico-economico in cui opera. Da ciò consegue la necessità, per l'interprete, di procedere a una costante verifica empirica dell'evoluzione del contratto, valutando la prassi applicativa.

Nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, il contratto di conto corrente bancario assume un ruolo centrale quale strumento di pagamento. Il debitore può adempiere l'obbligazione in moneta avente corso legale (che il creditore non può rifiutare) o tramite assegno circolare (che il creditore può rifiutare solo per giustificato motivo, ex principi di correttezza e buona fede oggettiva). L'effetto liberatorio dell'obbligazione si realizza: *a)* con la consegna della moneta nel primo caso; *b)* con la disponibilità giuridica della somma da parte del creditore nel secondo caso, gravando sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617).

In definitiva, il contratto di conto corrente bancario si configura come un contratto complesso, atipico e funzionalmente integrato, la cui disciplina si desume dalla combinazione di diversi istituti tipici e dall'osservazione della prassi bancaria. La sua natura mutevole impone una continua attività ricostruttiva all'interprete, coerente con l'evoluzione dei servizi bancari e con i principi generali dell'ordinamento.

Seminario di specializzazione

**Corporate Sustainability Due Diligence Directive
(CSDDD)**

Scopri di più

Soft Skills

Legal design e comunicazione per gli avvocati: un nuovo linguaggio per una nuova professione

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Master di specializzazione

Diritto alimentare e internazionalizzazione

Scopri di più

Nel mondo del diritto, da sempre caratterizzato da un linguaggio tecnico e spesso inaccessibile, si sta facendo strada una nuova esigenza: comunicare in modo chiaro, comprensibile e orientato all'esperienza dell'utente. È in questo contesto che nasce e si afferma il **Legal Design**, una disciplina innovativa che fonde diritto, design e comunicazione, e che oggi rappresenta una grande opportunità per gli Studi legali.

Cos'è il Legal Design?

Il **Legal Design** è un approccio multidisciplinare che ha l'obiettivo di rendere il diritto più comprensibile e fruibile, ponendo al centro **l'utente finale** – sia esso cliente, cittadino o controparte. Non si tratta solo di “abbellire” i documenti giuridici, ma di **ripensarli completamente** per migliorarne la funzione comunicativa, ridurre l'ambiguità e favorire decisioni più consapevoli.

Attraverso elementi visivi (icone, schemi, grafici, colori), layout funzionali e un linguaggio semplificato, il Legal Design permette di **tradurre concetti complessi** in strumenti chiari, accessibili e usabili.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

Diritto alimentare e internazionalizzazione

Scopri di più